



Cod. NG7/P2

Cod. LF/ne

*Circolare n.40***Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0000282**  
**Data: 16/04/2013**

Al Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: STP – Società tra professionisti.**

Il 6 aprile, con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" (cfr. circ. prot. 271 dell'8/4/2013) hanno visto finalmente la luce le disposizioni attuative per la costituzione delle società tra professionisti.

Il D.M. è la regolamentazione attuativa dell'art. 10 della L. 183/2011, ed entrerà in vigore il 21 aprile 2013.

L'art. 10 della L. 183/2011, norma primaria e di costante riferimento, prevede:

- la costituzione di società tra professionisti (di seguito per brevità anche STP) nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperativa (con un numero di soci non inferiore a tre) escludendo la modalità di costituzione societaria mediante l'associazione in partecipazione;
- forme societarie anche inter-professionali, che possono avere un socio di solo capitale, non iscritto all'Albo, purché con una quota di partecipazione inferiore al 30 %, ove viene previsto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e la necessità che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, con la designazione del socio professionista compiuta dall'utente;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'incompatibilità della partecipazione ad una società con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Con il D.M. n. 34/2013 vengono regolamentati, per le società che verranno costituite, i seguenti principi:

- obblighi di informazione al cliente (mediante forma scritta), per consentirgli la scelta del professionista, per garantire che tutte le prestazioni verranno eseguite dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, per segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse; deve essere consegnato al cliente l'elenco dei soci professionisti e dei soci di investimento (artt. 3 e 4);



- possibilità del professionista, nell'esecuzione dell'incarico, di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e sostituti, da comunicare per iscritto al cliente, che può a sua volta manifestare il proprio dissenso (art. 5);
- incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti o società multidisciplinari (art.6);
- requisiti dei soci con finalità di investimento: possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, assenza di condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione, assenza di cancellazione da un albo professionale per motivi disciplinari (art. 6);
- obbligo di iscrizione della società presso il registro delle imprese, nella sezione speciale istituita ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001 (art. 7);
- obbligo di iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, presso l'Ordine/Collegio di appartenenza dei soci professionisti, o presso l'Ordine/Collegio individuato come prevalente nello statuto/atto costitutivo della società multidisciplinare (art. 8);
- modalità di presentazione della domanda di iscrizione (art. 9), che deve essere rivolta al Consiglio dell'Ordine/Collegio nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP; deve essere corredata di:
  - 1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica,
  - 2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese,
  - 3) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l'ordine a cui è rivolta la domanda.In caso di società semplice, al posto dell'atto costitutivo e statuto della società, è sufficiente una dichiarazione autenticata del socio professionista a cui spetti l'amministrazione della società;
- obbligo dell'Ordine di annotazione, nella sezione speciale dell'albo (art. 9), delle seguenti informazioni relative alla STP:
  - 1) ragione o denominazione sociale;
  - 2) oggetto professionale unico o prevalente,
  - 3) sede legale,
  - 4) nominativo del legale rappresentante,
  - 5) nomi dei soci iscritti all'albo,
  - 6) nomi degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.Tutte le variazioni dei dati societari devono essere comunicate all'Ordine, a cura dei soggetti interessati, che deve a sua volta provvedere alla annotazione dei contenuti della sezione speciale dell'Albo;
- regolamentazione delle procedure di diniego d'iscrizione (art. 10) mediante i seguenti adempimenti:





- 1) L'Ordine deve effettuare comunicazione tempestiva al legale rappresentante della STP sui motivi che ostano all'accoglimento della domanda, prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del DM 34/2013;
  - 2) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni,
  - 3) in caso di mancato accoglimento delle osservazioni della società, l'Ordine deve darne ragione nella lettera di diniego al legale rappresentante della società,
  - 4) il diniego è impugnabile secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento professionale ed è comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- possibilità di cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito (art. 11), nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dall'art. 10 della L. 183/2011 o dal D.M. 34/2013, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine di sei mesi ex art. 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2011;
- definizione del regime disciplinare delle società (art. 12), chiarendo che:
- 1) il socio professionista rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso ne risponde disciplinarmente;
  - 2) la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'Ordine nel cui albo è iscritta;
  - 3) se la violazione deontologica del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società) è riconducibile alle direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare concorre con quella del socio professionista.

Le Società professionali, appaiono una seria opportunità per aggregare in strutture più grandi diverse professionalità e per accedere ad una fiscalità più adatta alla realtà del mercato; il Consiglio Nazionale quanto prima fornirà ulteriori indicazioni operative, al fine di consentire agli iscritti una obiettiva valutazione delle nuove opportunità.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*

(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*

(arch. Leopoldo Freyrie)